Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, Comma 1, T.U.E..L.)

Istr. Dir. Giovanni Vittorio Dettori

(il Responsabile del Servizio)

Parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art. 49, Comma 1, T.U.E..L.)

NON RILEVA

(il Responsabile del Servizio)

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

Cav. Luigi Ruiu

(Il Presidente)

Dr. Antonino Puledda

(Il Segretario Comunale)

Certifico che la presente deliberazione viene affissa in data 18.06.2007 - all'Albo Pretorio Comunale al n° 200 del Registro (art. 124, T.U.E.L..) e contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari (art. 125, T.U.E.L.) . La presente Deliberazione è altresì pubblicata nel sito web del Comune di Olmedo all'indirizzo: www.comune.olmedo.ss.it

Olmedo, li 18.06.2007

Dr. Antonino Puledda

(Il Segretario Comunale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 18.06.2007 (art. 124, T.U.E.L.) al 03.07.2007

Olmedo, li _____

Dr. Antonino Puledda

(Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

- decorsi dieci giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

Olmedo, li _____

(Il Segretario Comunale) Dr. Antonino Puledda

(Il Segretario Comunale

COMUNE DI OLMEDO

PROVINCIA DI SASSARI

Gemellato con l'Ayuntamiento de Olmedo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

N° 11 del 14 Giugno 2007

Oggetto: **ESAME E APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.**

L'anno duemilasette, addì quattordici del mese di giugno, alle ore 09.00, in Olmedo e nella sala delle adunanze della Casa Comunale. Convocato per determinazione del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, come risulta da dichiarazioni in atti, si è riunito il Consiglio Comunale , in seduta ordinaria , con l'intervento del Sindaco, Cav. Ruiu Luigi, e dei Sigg. Consiglieri:

	P	A		P	A
CONTINI Barbara	X		PIRAS Stefano	X	
DAGA Giovanni	X		SALARIS Antonella	X	
FAEDDA Mario Antonio	X		DIEZ Marcello	X	
ISONI Gabriella	X		FERRALIS Mirko		X
MONTI GIOVANNI MARIA	X		PINNA Maria Elena	X	
MURONI Gianfranco	X		PIRAS Gianmario		X

TOTALE PRESENTI: n° 11

TOTALE ASSENTI: 2 (Ferralis – Piras G.M.)

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Cav. Luigi RUIU, nella sua qualità di Sindaco, con la partecipazione del Segretario Comunale, Dr. Antonino Puledda.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'argomento di cui al punto 2 dell'ordine del giorno in data odierna;

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 63 del 17.11.1997 è stato approvato il vigente Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n.241;

RILEVATA l'esigenza di aggiornare il suddetto regolamento con la normativa introdotta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dal DPR 12.04.2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

CONSIDERATO che è stata predisposta, a tal fine, l'allegata proposta di Regolamento che sostituisce integralmente il testo vigente;

CONSIDERATO, inoltre, che il Segretario Comunale ed il Responsabile dell'Area Amministrativa hanno esaminato la suddetta proposta di Regolamento ed hanno espresso parere favorevole alla sua approvazione;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti in data 12 giugno 2007;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione del nuovo Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi;

CONSIDERATA la necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione all'albo pretorio e attraverso qualunque altra forma di pubblicità;

RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione;

UDITA la relazione illustrativa svolta dal Consigliere Dr. Tony Faedda il quale dopo aver ricostruito l'iter politico-amministrativo che ha condotto alla odierna trattazione riferisce della posizione assunta in Commissione dal Consigliere Diez in ordine al contenuto dell'ultimo periodo dell'art. 2 del Regolamento in esame in materia di competenza a determinare il differimento temporaneo e motivato dei documenti da considerarsi riservati; conferma la piena legittimità dell'opzione prescelta dalla struttura e confermata a maggioranza dalla Commissione; la normativa generale fa riferimento, nel caso di specie, alla nozione di Amministrazione Pubblica; è di tutta evidenza che nella concreta applicazione di tale generale disciplina i singoli Enti, individuano nell'organo di vertice della Amministrazione la figura facultata a emettere un atto di particolare portata quale il diniego del diritto di accesso;

UDITO l'intervento del Consigliere Diez il quale conferma la posizione assunta in sede di Commissione rimarcando come l'opzione testuale in commento non appare coerente con la normativa generale in tema di escussione dal diritto si accesso per i documenti da considerarsi riservati; ribadisce di considerare più opportuno e più conforme alla normativa vigente attribuire la competenza a disporre il differimento temporaneo dell'accesso al responsabile del procedimento;

UDITO il riferimento del Segretario Comunale il quale, dopo aver precisato che l'opzione testuale prescelta nella disposizione regolamentare in parola è in assoluta sintonia con le disposizioni generali sulla materia, sottolinea come i casi di differimento del diritto di accesso, essendo ammissibili soltanto nei confronti di documenti da considerarsi riservati per disposizione di legge o per motivata e temporanea dichiarazione del Rappresentante Legale dell'Amministrazione Comunale , saranno presumibilmente assai rari; "Per quanto riguardo il Comune di Olmedo, negli oltre nove anni di permanenza presso questo Ente, non ho mai dovuto registrare un caso di rifiuto o di differimento del diritto di accesso"; conferma la ragionevolezza della individuazione del soggetto competente a decretare il differimento nella figura del Sindaco; "Nella prassi quotidiana il Sig. Sindaco sottoscrive i documenti, pur riservati alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali, non senza avere previamente consultato il Segretario Comunale o quantomeno il Responsabile del Procedimento. Non vi è ragione di dubitare che questo avverrà anche per un provvedimento di notevole pregnanza quale quello chiamato a stabilire, in casi comunque assai limitati, il motivato diniego di accesso, seppur temporaneo, a documenti riservati;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs.vo, 267/2000;

Con voti favorevoli: 9; contrari 2: (Diez – Pinna); astenuti:0 espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per causali descritte in premessa, il nuovo Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi, in attuazione della legge n.241/1990, come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n.15 e del DPR 12 aprile 2006, n.184.

2. **DI DARE ATTO** che lo stesso è allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.